

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E SECUR&SECUR NERTWORK Srl
PER L' ORGANIZZAZIONE E L' ASSISTENZA SANITARIA
DURANTE IL FESTIVAL MERCANTIA 2024
dal 17 al 21 luglio 2024**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

Secur&Secur Network Srl di seguito denominata Secur&Secur, con sede legale in Firenze via Benci 23 Codice Fiscale e Partita IVA 0682180485 rappresentato dall'Amministratore Francesco Mereu, nato a Firenze il 06/12/1983;

premesso

- **che** ai sensi del documento rep. Atti n. 91 del 05/08/2014 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “*Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”, viene sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sulle “*Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”;
- **che** sulla base delle richiamate Linee di indirizzo, non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall’Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l’evento/manifestazione si svolge;

- **che** il medesimo documento definisce le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione e stabilisce che gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati, sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione, i quali, in caso di conferimento dell'incarico, devono riconoscere all'Azienda Sanitaria titolare del Servizio di Emergenza Territoriale 118, competente per territorio, il corrispettivo previsto per tale servizio;
- **che** il Ministero dell'Interno, con nota n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, sottoscritta dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- **che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;
- **che** con email del 08/07/2024 è stata fatta richiesta di poter usufruire dell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria durante il Festival Mercantia 2024 di Certaldo;
- **che** in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti ed effettuate le opportune valutazioni di organizzazione del lavoro, si è convenuto

sulla possibilità di garantire l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante il Festival Mercantia 2024, a Certaldo, da svolgersi da parte del personale dirigente medico assegnato al servizio di emergenza territoriale 118 dell'Azienda, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a fornire l'assistenza sanitaria durante il festival Mercantia 2024 di Certaldo, mediante il proprio personale dirigente medico assegnato al servizio di emergenza territoriale 118 dell'Azienda, o comunque personale avente i necessari requisiti e competenze, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario.

Art. 2 – Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene di norma resa nel territorio del Comune di Certaldo ed in particolare negli spazi della festa (borgo Medioevale di Certaldo Alto e parte Bassa del paese).

Art. 3 – Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico, dipendente a rapporto esclusivo o Medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui all'art. 1. Il personale dirigente medico si avvale del supporto diretto reso da parte del personale del comparto del ruolo sanitario.
2. L'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione sarà svolta

fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'Azienda e Secur&Secur.

3. L'Azienda individua referente dell'attività di cui alla presente convenzione il Dr. Alessio Lubrani, Direttore della SOC Centrale Operativa NUE 112 Regione Toscana ed Emergenza territoriale Area Empolese, relativamente al personale dirigente medico, ed il Dr. Paolo Pratesi, Direttore a.i. della SOS 118, relativamente al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto.

4. L'attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

5. L'Azienda si impegna a garantire l'assistenza sanitaria durante il Festival Mercantia 2024 di Certaldo di cui alla presente convenzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. In particolare l'Azienda si impegna a garantire l'attività di coordinamento e di messa a disposizione di personale, fuori orario di lavoro istituzionalmente dovuto, **durante le 5 giornate dal 17 luglio 2024 al 21 luglio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per la durata di 6 ore al giorno**, da svolgersi negli spazi del territorio del Comune di Certaldo allestiti per la manifestazione; a tale impegno orario, su base giornaliera, si prevede **1 ora** aggiuntiva per attività di allestimento e ripristino, nonché **1 ora** aggiuntiva da rendere da parte del dirigente medico per l'attività di coordinamento.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente

convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 – Tariffe

1. Secur&Secur si impegna a corrispondere all'Azienda per l'attività di organizzazione e assistenza sanitaria durante il Festival Mercantia 2024 di Certaldo di cui alla presente convenzione, in particolare per l'attività di coordinamento e di messa a disposizione di personale, fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto - che prevede la programmazione di **n. 5 giornate, dal 17 luglio 2024 al 21 luglio 2024, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, per la durata di 6 ore al giorno**, a cui si aggiunge **1 ora al giorno** per attività di allestimento e ripristino, nonché, **1 ora al giorno aggiuntiva** da rendere da parte del dirigente medico per l'attività di coordinamento - le tariffe indicate nell' **allegato 1)** alla presente convenzione.
2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte di Secur&Secur dell'importo dovuto, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti ai dirigenti medici interessati ed al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto.
3. L'attività viene comunicata alla SOS Libera Professione, mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate, dei giorni e delle ore impegnate, redatto da parte dei referenti dell'attività di cui alla presente convenzione, visionato e sottoscritto dai medesimi. La SOS Libera Professione provvede ad inviare il prospetto riepilogativo a Secur&Secur per acquisire la presa d'atto di riscontro dell'attività svolta.
4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da parte di Secur&Secur, a seguito di fattura, emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro su richiesta della SOS Libera Professione, secondo le modalità indicate in fattura.

Art. 5 - Responsabilità

1. Il personale dipendente che presta la propria attività in esecuzione del presente accordo, usufruisce unicamente della copertura assicurativa per

responsabilità civile verso terzi derivante dal rapporto di dipendenza. E' pertanto esclusa la responsabilità per colpa grave.

2. Per quanto di rispettiva competenza, Secur&Secur e l'Azienda si impegnano a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e Secur&Secur, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente

Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun

preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 17/07/2024 ed ha validità fino al termine della manifestazione. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 3 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 9 pagine e viene redatta in duplice copia, una per Secur&Secur ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della Secur&Secur, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana centro

Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

Secur&Secur Network Srl

L'Amministratore

Francesco Mereu

Allegato 1 convenzione				
Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e Secur&Secur per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante il festival Mercantia 2024 (17 - 21 luglio 2024)				
organizzazione e assistenza sanitaria durante il festival Mercantia 2024 17 - 21 luglio 2024 n. 5 giornate con un impegno di 1 dirigente medico e di 2 infermieri per 6 ore al giorno dalle ore 18.00 alle ore 24.00, oltre 1 ora al giorno per attività di allestimento e ripristino; inoltre per il dirigente medico coinvolto è prevista 1 ora aggiuntiva per attività di coordinamento	impegno orario personale (ore) per singola giornata	personale dirigente coinvolto	personale comparto coinvolto	rimborso Fonderia Cultart
tariffa per 1 ora aggiuntiva per attività di coordinamento per singola giornata	1	1 dirigente medico dipendente		80,00
tariffa per attività singola giornata	7	1 medico convenzionato/dipendente	2 infermieri	1.390,00
totale tariffa per singola giornata				1.470,00